



Comune di Tione di Trento

Provincia di Trento

DELIBERAZIONE N. 11/2014 del Consiglio Comunale

Adunanza di **PRIMA** convocazione

Seduta Pubblica

OGGETTO: Imposta municipale propria (IMU). Determinazione delle aliquote e della detrazione per l'anno di imposta 2014.

L'anno **DUEMILAQUATTORDICI** alle ore **20.30** del giorno **SEDICI** del mese di **APRILE** nella sala consiliare presso la Sede Municipale di Tione di Trento, a seguito di regolari avvisi di convocazione diramati dal Vice Presidente del Consiglio comunale e notificati a termine di legge e previa osservanza delle formalità prescritte dalle norme vigenti, si è riunito il Consiglio Comunale.

SONO **PRESENTI** I SIGNORI:

- | | |
|-------------------------|-------------------------------|
| 1. GOTTARDI MATTIA | 10. FERRARI MANUELA |
| 2. SALVATERRA FRANCESCO | 11. ARMANI ALBERTO |
| 3. LEONARDI LORENZO | 12. BALLARDINI GIOVANNI |
| 4. ZAMBONI ROBERTO | 13. OSS MICHELE |
| 5. GIRARDINI MIRELLA | 14. MARANER ADRIANO |
| 6. BALLARDINI CARLO | 15. GIACOMUZZI MARIA EMANUELA |
| 7. ANTOLINI EUGENIO | 16. SCANDOLARI GIOVANNA |
| 8. FAILONI MARIO | 17. MORSELLINO ANDREA |
| 9. SCALFI LUCA | 18. ANTOLINI ROBERTO |

SONO **ASSENTI GIUSTIFICATI** I SIGNORI:

1. BONOMI ARRIGO
2. PELLEGRINI MASSIMO

PRESENTI n. 18 ASSENTI n. 2

Il Signor **LORENZO LEONARDI** nella sua qualità di **Presidente del Consiglio comunale** ha assunto la presidenza e, con l'assistenza del **Segretario Generale dott. DIEGO VIVIANI**, dato atto che in precedenza è stata accertata la regolare costituzione dell'adunanza nonché la legalità del numero degli intervenuti, e che la seduta è stata dichiarata aperta, procede alla trattazione dell'argomento indicato in oggetto e posto al n. 8 dell'ordine del giorno.

Deliberazione n. 11/2014 dd. 16.04.2014

OGGETTO: Imposta municipale propria (IMU). Determinazione delle aliquote e della detrazione per l'anno di imposta 2014.

CZ

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- l'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di stabilità 2014) ha istituito l'Imposta unica comunale (Iuc), che si compone dell'Imposta municipale propria (Imu), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel Tributo per i servizi indivisibili (Tasi), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella Tassa sui rifiuti (Tari), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;
- l'Imposta municipale propria è disciplinata dall'articolo 13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con Legge 22 dicembre 2011, n. 214 e successive modificazioni ed integrazioni, dagli articoli 8 e 9 del D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23, in quanto compatibili e dalla Legge 27 dicembre 2013, n. 147 e successive modificazioni ed integrazioni;
- il comma 2 dell'articolo 13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 stabilisce che l'Imposta municipale propria non si applichi al possesso dell'abitazione principale e delle pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, per le quali continuano ad applicarsi l'aliquota di cui al comma 7 e la detrazione di cui al comma 10;
- il comma 2 dell'articolo 13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 stabilisce che l'Imposta municipale propria non si applichi, altresì:
 - a) alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
 - b) ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008;
 - c) alla casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
 - d) a un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall' articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica.
- i commi 6 e 7 dell'articolo 13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 riguardanti le aliquote stabiliscono che l'aliquota base dell'imposta sia pari allo 0,76 per cento, con possibilità per i comuni di modificarla, in aumento o diminuzione, sino a 0,3

punti percentuali. Per l'abitazione principale e per le relative pertinenze l'aliquota è ridotta allo 0,4 per cento, con possibilità per i comuni di modificarla, in aumento o diminuzione, sino a 0,2 punti percentuali;

- il comma 10 dell'articolo 13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 stabilisce che dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonché per le relative pertinenze, si detraggano, fino a concorrenza del suo ammontare, Euro 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione. La suddetta detrazione si applica anche agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (Iacp) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli Iacp, istituiti in attuazione dell' articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

Ritenuto di confermare per l'anno 2014 l'aliquota ordinaria pari allo 0,76 per cento e un'aliquota ridotta per l'abitazione principale e per le relative pertinenze pari allo 0,35 per cento, da applicarsi alle unità immobiliari classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e intendendo per tale l'unica unità immobiliare nella quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente.

Ritenuto di confermare per l'anno 2014 la detrazione per l'abitazione principale pari ad Euro 200,00 per gli immobili adibiti ad abitazione principale del soggetto passivo, classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e intendendo per tale l'unica unità immobiliare nella quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente, comprese le relative pertinenze.

Dato atto che il presente provvedimento deve essere approvato prima dell'approvazione del bilancio di previsione 2014, al fine della sua applicazione all'esercizio 2014 e dato atto che detto termine viene rispettato.

Visti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnico - amministrativa espressa dal Responsabile della Struttura nonché in ordine alla regolarità contabile espressa dal Responsabile dell'Ufficio Ragioneria.

Visto il Regolamento per la disciplina della Iuc, approvato dal Consiglio comunale con deliberazione n. 10 dd. 16.04.2014.

Vista la Legge 27.12.2013, n. 147 (Legge di stabilità 2014) e ss. mm..

Visto il D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 e ss. mm..

Visto l'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446.

Visto il T.U.O.C. approvato con D.P.Reg. 01.02.2005, n. 3/L.

Visto lo Statuto del Comune di Tione di Trento come modificato con deliberazione consiliare n. 41/2010.

Con n. 14 voti favorevoli, n. 1 voto contrario (Giacomuzzi) e n. 3 astenuti (Maraner, Oss e Scandolari) espressi in forma palese dai n. 18 consiglieri presenti e votanti,

DELIBERA

1. **di stabilire**, per le motivazioni esposte in premessa, le seguenti aliquote ai fini dell'applicazione dell'Imposta municipale propria per l'anno d'imposta 2014:
 - aliquota ordinaria: **0,76 per cento**,
 - aliquota per abitazione principale e relative pertinenze: **0,35 per cento**,
 - detrazione per abitazione principale e relative pertinenza: **Euro 200,00**;
2. **di prevedere che** l'aliquota per abitazione principale e la detrazione saranno applicate per gli immobili adibiti ad abitazione principale del soggetto passivo classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e intendendo per tale l'unica unità immobiliare nella quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente, comprese le relative pertinenze;
3. **di dare atto che** per tutti gli altri aspetti riguardanti la disciplina e l'applicazione del tributo si rimanda alle norme di legge ed al Regolamento comunale per l'applicazione della Iuc;
4. **di inviare** la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle Finanze, entro il termine di cui all'art. 52, comma 2, del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 e comunque entro 30 giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio;
5. **di dare atto che**, a norma dell'art. 13, comma 13-bis, a decorrere dall'anno d'imposta 2013, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni, nonché i regolamenti dell'imposta municipale propria devono essere inviati esclusivamente in via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'art. 1, comma 3, del D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360;
6. **di dichiarare** la presente deliberazione vista l'urgenza di procedere, ai sensi della normativa vigente, con voti n. 14 favorevoli, n. 1 voto contrario (Giacomuzzi) e n. 3 astenuti (Maraner, Oss e Scandolari) espressi in forma palese dai n. 18 Consiglieri presenti e votanti, **immediatamente eseguibile**, ai sensi dell'art. 79 comma 4 del TULROC approvato con D.P.Reg. 01.02.2005, n. 3/L e di dare atto che la stessa viene pubblicata all'Albo comunale per dieci giorni consecutivi;
7. **di dare evidenza che** avverso il presente provvedimento sono ammessi i seguenti ricorsi:
 - opposizione alla Giunta Comunale entro il periodo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 79, comma 5, del TULROC, approvato con D.P.G.Reg. 01.02.2005 n. 3/L;
 - ricorso giurisdizionale al Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento entro sessanta giorni dalla pubblicazione ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 104/2010 o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni dalla pubblicazione, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 1199/71 "Semplificazione dei procedimenti in materia di ricorsi amministrativi" da parte di chi vi abbia interesse.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
Lorenzo Leonardi

IL SEGRETARIO GENERALE
dott. Diego Viviani

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

(Art. 79 TULROC approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L)

La presente deliberazione è in pubblicazione all'albo comunale dal 18.04.2014 per dieci giorni consecutivi

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
dott. Giuseppe Stefani

~~Il sottoscritto Responsabile dell'Ufficio di Ragioneria attesta la copertura finanziaria della spesa e la registrazione del relativo impegno.~~

~~Tione di Trento, li _____~~

~~_____ **La Responsabile dell'Ufficio Ragioneria**
rag. Cinzia Bonenti~~

Esecutività della deliberazione

Deliberazione dichiarata, per l'urgenza, immediatamente eseguibile, ai sensi del 4° comma dell'art. 79 del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L.

~~La presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo per dieci giorni dal 18.04.2014 al 28.04.2014 ed è divenuta esecutiva al termine della pubblicazione ai sensi dell'art. 79 comma 3 del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L.~~

~~li _____~~

IL SEGRETARIO GENERALE
dott. Diego Viviani

La presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo dal 18.04.2014 al 28.04.2014. In detto periodo sono/non sono pervenuti opposizioni, reclami o ricorsi.

Nel medesimo periodo è stata effettuata la pubblicazione della presente deliberazione nell'albo informatico del sito del Comune di Tione di Trento, ai sensi della L. 69/2009, art. 32.

Tione di Trento, li _____

IL SEGRETARIO GENERALE
dott. Diego Viviani